

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA
SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO AVVIO A RECUPERO
E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO FRA I
COMUNI DI MAGLIOLO E TOVO SAN GIACOMO**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA euro 1.621.500,00
oltre euro 1.679,47 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

CIG 688221035B

In attuazione degli indirizzi espressi dai Comuni con atti rispettivamente:

Deliberazione di Consiglio Comunale di Magliolo n° 20 del 12/11/2016

Deliberazione di Giunta Comunale di Tovo San Giacomo n° 69 del 12/12/2016

ed in esecuzione della determinazione a contrarre del Comune di Magliolo n. 131 del 13/12/2016 in qualità di capofila dell’accordo Consortile tra i Comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo è indetta, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016 appositamente procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto, di cui al capitolato speciale di appalto e relativi allegati:

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del Bando cui è allegato e contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Stazione appaltante: Comune di MAGLIOLO - ACCORDO CONSORTILE FRA I COMUNI DI TOVO SAN GIACOMO E MAGLIOLO (Centrale di Committenza costituita ex art. 33 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006, operante ai sensi degli artt. 38 comma 8 e 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016) UFFICIO TECNICO COMUNALE del Comune di MAGLIOLO (SV), Piazza Plebiscito 26 – 17020 MAGLIOLO (SV) - Telefono +39 019634004 - Telefax +39 019634503 C.F. - **Partita IVA: 00342700093** E-Mail utc@comune.magliolo.sv.it PEC protocollo@pec.comunemagliolo.it sito

web: <http://www.comune.magliolo.sv.it> Pubblica amministrazione committente per la quale si indice la procedura: Comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo (SV)

1.2. Oggetto dell'appalto: come descritto all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), al quale si rimanda, il servizio in appalto consiste nella raccolta mediante sistema porta a porta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani ed assimilati e delle frazioni recuperabili in maniera differenziata agli impianti di recupero/smaltimento, il tutto da realizzarsi in conformità al CSA e a tutta la documentazione di gara.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.50/2016, la presente procedura è soggetta alla clausola sociale di cui all'art. 48 del C.S.A.

1.3. Luogo, descrizione, natura e importo e valore complessivo delle prestazioni, oneri per la sicurezza:

1.3.1. Luogo di esecuzione: Comuni di Tovo San Giacomo e Magliolo

1.3.2. Descrizione: tutte le prestazioni di servizio e le forniture necessarie all'espletamento del servizio di cui al Capitolato speciale d'appalto.

1.3.3. Natura: Prestazione di servizi: Codice CPV 90510000 (servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti)

1.3.4. Importo complessivo a base d'asta: euro 1.621.500,00 (unmilione seicentoventunmilacinquecento/00) oltre euro 1.679,47 (milleseicentotantannove/47) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, complessivi per i 47 mesi di servizio:

IMPORTO SERVIZI A CORPO SOGGETTO A RIBASSO:	1.621.500,00
di cui Tovo San Giacomo	1.116.250,00
di cui Magliolo	505.250,00
IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 1.679,47
di cui Tovo San Giacomo	1.199,62
di cui Magliolo	479,85

1.3.5. Valore dell'appalto per l'intera durata di 47 mesi, oneri per la sicurezza inclusi: Euro 1.623.179,47.

1.3.6. Il valore annuo (12 mesi) dell'appalto è pari ad euro 414.428,80 oneri per la sicurezza paria a € 428,80 inclusi.

1.3.7. Trova applicazione l'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016. 1.3.8. Il Comune committente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per 12 mesi, come consentito dall'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016. A tal fine si rinvia al successivo art. 1.6.

1.3.9. Il valore stimato complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dal successivo punto 1.6 (= euro 1.623.179,47), nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dal precedente punto 1.3.8 (proroga di mesi 12 = euro 414.428,80) ai soli fini dell'evidenziazione del valore dell'appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, è stimato in euro 2.037.608,27 al netto dell'IVA. A tale valore deve essere rapportato l'importo delle cauzioni e del contributo ANAC (ANAC parere n. 765/2016). Viceversa il valore

da considerarsi ai fini della formulazione dell'offerta è unicamente il valore a base d'asta indicato al precedente punto 1.3.4.

1.4. Divisione in lotti: no. In particolare si specifica che i servizi costituiscono un lotto funzionale unitario non suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare e senza violare il divieto di artificioso frazionamento di cui all'art. 36, comma 6, del D.lgs. 50/2016.

1.5. Ammissibilità varianti: NON sono ammesse varianti

1.6. Durata.

1.6.1. L'appalto ha durata dalla data di consegna del servizio (indicativamente dal 1° FEBBRAIO 2017) fino al 31 dicembre 2020 (indicativamente quindi mesi 47).

1.6.2. Nel caso in cui per il protrarsi delle operazioni di gara e delle procedure di aggiudicazione il servizio dovesse avere inizio dopo il 1° febbraio 2017, resta fermo comunque il termine finale del 31 dicembre 2020 e l'importo contrattuale sarà riproporzionato.

1.6.3. Inoltre, poiché l'affidamento in oggetto si intende riferito alla copertura del periodo transitorio che precede l'istituzione ed entrata in funzione del nuovo assetto previsto dalla Regione Liguria per il governo del ciclo dei rifiuti, esso sarà risolto di diritto automaticamente al momento dell'affidamento dei servizi da parte del Soggetto individuato a livello territoriale per l'organizzazione ed affidamento dei servizi in forma associata (come previsto dal Titolo III "Gestione integrata dei rifiuti" della L.R. n. 1 del 24 febbraio 2014 smi) senza che l'aggiudicatario possa vantare al riguardo alcun diritto ovvero alcun riconoscimento del danno.

1.6.4. Nel caso in cui il Soggetto individuato a livello territoriale per l'organizzazione ed affidamento dei servizi in forma associata dovesse subentrare al Comune quale parte del contratto, con la partecipazione alla presente gara si esprime preventivo assenso alla cessione del contratto.

1.6.5. In ogni caso il Comune si riserva di fare ricorso alle opzioni di cui all'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 (proroga) nel rispetto delle condizioni, modalità e termini ivi indicate, potendo prorogare a il servizio fino ad un massimo di 12 mesi, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, in ragione anche della eventuale necessità di riprogettare il servizio in funzione delle trasformazioni del quadro di contesto. In tal caso, il contraente sarà tenuto ad eseguire le prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli al Committente.

1.7. Finanziamento e pagamenti: l'appalto è finanziato dai Comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo, ciascuno con risorse proprie e derivanti dai ruoli della tariffa rifiuti. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente da ciascun Comune nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, smi, entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura elettronica, dando atto che il termine è così determinato per la necessità di verificare puntualmente la regolare esecuzione di servizi complessi. Il

contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Ciascun comune provvederà al pagamento del corrispettivo di pertinenza determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto sul prezzo a corpo di ciascun Comune indicato al precedente punto 1.3.4.

L'appalto non è connesso a progetti o programmi finanziati dalla Unione Europea.

1.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. Gli eventuali servizi aggiuntivi di cui agli artt 35 e 35BIS del CSA , affidabili entro i limiti e le condizioni di cui all'art. 106 comma 12, del dlgs. 50/2016 saranno retribuiti in base a quanto indicato nell'allegato Y.

1.9. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016.

1.10. Criteri di aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso – ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Dlgs. 50/2016.

E' in ogni caso facoltà del Comune di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o rispondente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, o se aggiudicata di non procedere alla stipula del contratto.

1.11. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:

1.11.1 Termine di presentazione delle offerte: **ore 12:00 del giorno 25/01/2016.**

1.11.2. Indirizzo di ricezione: Ufficio protocollo del Comune di MAGLIOLO (Provincia di Savona), Piazza Plebiscito n° 26 – 17020 MAGLIOLO (SV) -

1.11.3. Modalità: secondo quanto previsto ai successivi art. 2 e 5

1.11.4. Apertura offerte: in seduta pubblica **ore 15,00 del giorno 26/01/2016** presso la Sala Consiliare del Comune di MAGLIOLO in Piazza Plebiscito n° 26 - 17020 MAGLIOLO (SV). Successive sedute comunicate con le modalità di cui al successivo punto 1.18

1.12. Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; la seduta è aperta al pubblico, ma hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti degli operatori economici partecipanti di cui sopra.

1.13. Lingua utilizzata: italiano

1.14. Data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 07.12.2016. Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all'Albo Pretorio e sul profilo committente: 14.12.2016

1.15 Responsabile di procedimento e punti di contatto.

1.15.1. Responsabile del procedimento: Dott. ing. Nolesio Simone - Telefono +39019634004 - PEC: protocollo@pec.comunemagliolo.it

1.15.2. Punti di contatto sulla procedura di gara: Dott. ing. Nolesio Simone - Telefono +39019634004 - PEC: protocollo@pec.comunemagliolo.it

1.15.3. Punti di contatto sul progetto a base di gara e per sopralluogo obbligatorio: Dott. ing. Nolesio Simone - Telefono +39019634004 - PEC: protocollo@pec.comunemagliolo.it

1.16. Documentazione : la documentazione di gara comprende

Bando modello UE integrato dal presente disciplinare di gara e relativi allegati:

Modello 01 Istanza di partecipazione e connesse dichiarazioni

Modello 02 DGUE editabile

Modello 03 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE (G.U.R.I. Serie generale n. 174 del 27 luglio 2016)

Modello 04 Avalimento

Modello 06 Offerta economica fac-simile

Capitolato Speciale d'Appalto

Disciplinare di gara

DUVRI

Allegato Y – Servizi aggiuntivi

Allegato D – Elenco Personale impiegato

Allegato F - Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze

Schema di contratto

Tutta la suddetta documentazione è resa disponibile integralmente e gratuitamente in formato elettronico sul profilo della Stazione appaltante: www.comune.magliolo.sv.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti – Bandi di Gara – Appalto Rifiuti Urbani. Per tale motivo non è previsto l'invio di copie cartacee né tramite il servizio postale né via fax.

1.17. Richieste di chiarimenti: le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo seguente: protocollo@pec.comunemagliolo.it. Le risposte alle richieste, unitamente alle richieste medesime trasformate in forma anonima, saranno pubblicate come *frequently asked questions* (FAQ) nel profilo della

stazione appaltante: www.comune.magliolo.sv.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti – Bandi di Gara – Appalto Rifiuti Urbani, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte (se presentate in tempo utile), come previsto dall'art. 74, comma 4, del D.lgs. 50/2016. Salvo casi particolari, non saranno pertanto inviate risposte dirette ai richiedenti. Le risposte alle richieste di chiarimenti costituiscono interpretazioni del testo del bando, del presente disciplinare, del capitolato speciale e dello schema di contratto, nonché dei documenti ulteriori allegati al presente disciplinare, al fine di renderne chiaro e comprensibile il significato o la ratio; perciò al fine di assicurare la piena tracciabilità delle comunicazioni e di garantire pienamente il principio di parità di trattamento nei confronti degli operatori economici che prendono parte alla procedura di gara, NON sono ricevibili e conseguentemente non vengono accettate le richieste di chiarimenti presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

1.18. Comunicazioni: la stazione appaltante si riserva inoltre di comunicare eventuali ulteriori chiarimenti e rettifiche sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali comunicazioni sul sito <http://www.comune.magliolo.sv.it> alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti Bandi di Gara – Appalti Rifiuti Urbani. Con le stesse modalità saranno comunicate le date e modalità delle successive sedute pubbliche per la apertura delle offerte con un preavviso di almeno 24 ore e/o lo spostamento di quelle indicate.

Si precisa, ex art. 40 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che salvo quanto sopra indicato, tutte le altre comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal concorrente in sede di offerta. Eventuali modifiche al suddetto indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio appalti del Comune di Magliolo al recapito di cui al precedente punto 1.15.2. Diversamente il Comune declina comunque ogni responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata all'impresa indicata come capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'impresa offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.19. Sopralluogo obbligatorio

1.19.1. Il sopralluogo è obbligatorio in quanto necessario per prendere perfetta conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla presentazione dell'offerta e sullo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento

1.19.2. Le imprese dovranno concordare con l'ufficio tecnico del Comune di MAGLIOLO il giorno e l'orario del sopralluogo telefonicamente o tramite mail ai recapiti di cui al precedente punto 1.15.3.

1.19.3. Si fa presente che non sarà possibile effettuare il sopralluogo a decorrere dal giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte per partecipare alla presente gara.

1.19.4. A tal fine si precisa che abilitati alla visione dei luoghi sono esclusivamente i seguenti soggetti: titolare nel caso di impresa individuale; soci nel caso di s.n.c., soci accomandatari nel caso di s.a.s.; amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società; direttori tecnici; procuratori ed institori; soggetti muniti di apposita delega scritta (di cui deve essere esibito l'originale o copia autenticata corredata da copia della carta d'identità del delegante), rilasciata da uno dei precedenti soggetti. Per opportuna identificazione dell'impresa concorrente gli interessati al sopralluogo dovranno esibire fotocopia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

1.19.5. Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita "Attestazione di avvenuto sopralluogo" che dovrà essere allegata alla documentazione di gara (Busta n. 1 "documentazione amministrativa").

1.19.6. L'effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l'offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016. Viceversa la mancata allegazione della "Attestazione di avvenuto sopralluogo" non comporterà l'esclusione dalla gara, se l'avvenuto sopralluogo risulterà dalla documentazione in possesso della stazione appaltante.

1.19.7. Al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ogni incaricato potrà eseguire il sopralluogo per un solo concorrente e saranno effettuati solo sopralluoghi singoli.

1.19.8. In caso di raggruppamenti temporanei ex art. 45 comma 2, lettere d) o e) del D.lgs. 50/2016, il sopralluogo potrà essere eseguito da uno qualunque degli operatori economici che formeranno il raggruppamento, anche se non ancora costituito. In caso di consorzi di cui alle lettere b) o c) il sopralluogo dovrà essere eseguito dal consorzio o dall'operatore per il quale il consorzio concorre.

ARTICOLO 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

2.1. L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di MAGLIOLO all'indirizzo di cui all'art. 1.11.2 entro e non oltre il termine del **25/01/2016 ore 12.00** come indicato all'art. 1.11.1. secondo una delle seguenti modalità: - a mezzo raccomandata; - a mezzo corriere; - mediante consegna a mano.

2.2 La consegna a mano dei plichi va effettuata, esclusivamente, all'Ufficio Protocollo del Comune di MAGLIOLO tutti i giorni lavorativi negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio (10.00 – 12.00 da lunedì a Venerdì) che a richiesta ne rilascerà ricevuta.

2.3. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venisse recapitato in tempo utile, il termine di ricezione delle offerte rimane perentorio, a pena di esclusione dalla gara, e non sarà preso in considerazione alcun plico pervenuto fuori termine indipendentemente dalla data del timbro postale. A tal fine faranno fede esclusivamente la data ed ora riportate all'acquisizione dall'ufficio protocollo del Comune di Magliolo. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta o integrazione di offerta già presentata. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. La presentazione di offerte plurime è causa di esclusione dalla gara, in quanto comporta violazione del divieto previsto dall'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e non consente di avere certezza sul contenuto delle offerte.

2.4. Al fine di assicurare la certezza sul contenuto, sulla segretezza e sulla provenienza dell'offerta, i plichi dovranno, a pena di esclusione, essere chiusi ed idoneamente sigillati e recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente al fine di consentirne l'identificazione [denominazione o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA] e riportare la dicitura seguente "SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTEGRATO FRA I COMUNI DI MAGLIOLO E TOVO SAN GIACOMO", al fine di consentire l'individuazione della corretta procedura di gara alla quale si intende partecipare. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

2.5. L'integrità dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detti plichi non pervengano regolarmente chiusi e sigillati e vengano quindi esclusi, in quanto la chiusura e la sigillatura assicurano la certezza sul contenuto, sulla segretezza e sulla provenienza dell'offerta.

2.6. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

2.7. Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste: **Busta n. 1** – documentazione amministrativa; **Busta n. 2** – offerta economica. Tali buste devono essere a loro volta chiuse e sigillate come sopra indicato. All'esterno delle buste deve essere indicato il nominativo del concorrente, il relativo contenuto (documentazione amministrativa, offerta economica) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1. Possono partecipare alla procedura di gara, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del d.lgs. n. 50/2016; gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Rientrano nella definizione di operatori economici i soggetti indicati dall'articolo 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Consorzi:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 comma 2 del Dlgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 - ter del codice civile.

Soggetti non ancora costituiti:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto e le conseguenze di cui all'art. 48, comma 10, del Dlgs. 50/2016.

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4 - ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Reti di imprese e contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della Legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del D. L. n. 5 del 2009, conv. in Legge n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in Legge n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;

- le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, in quanto compatibili.

Al fine di rilevare la configurazione assunta dall'aggregazione di rete per poterla correttamente rappresentare in sede di gara, gli operatori economici che fanno parte della stessa possono fare riferimento a quanto specificato dall'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) nella propria determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 120 del 24 maggio 2013), alla quale sono conformate le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

3.2. I soggetti di cui al precedente punto 3.1, lettere b), d), e), f), g) sono individuati ai fini dell'applicazione della presente disciplinare di gara come operatori economici con idoneità plurisoggettiva.

3.3. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

3.4. I consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) [consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzi tra imprese artigiane] e c) [consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili] del d.lgs. n. 50/2016 e le aggregazioni di imprese di rete di cui alla successiva lett. f) della stessa disposizione dotate di organo comune e di soggettività giuridica, sono tenuti ad indicare in sede di offerta se e per quali consorziati o imprese il consorzio o la rete concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

3.5. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

3.6. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.

3.7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, nell'istanza di ammissione alla gara deve essere contenuta sia la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento, che **la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione (art. 48 comma 4 del Dlgs. 50/2016).** Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in relazione all'esecuzione dell'appalto.

3.8. E' vietata l'associazione in partecipazione (art. 48, comma 9, del dlgs. 50/2016).

3.9. Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. 50/2016 si specifica che NON è imposto ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1. I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 per essere ammessi alla procedura dovranno dimostrare, mediante la presentazione della documentazione richiesta, di essere in possesso, alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria nonché di capacità tecnica-professionale secondo quanto previsto al presente articolo.

4.2. Requisiti di ordine generale: sono i seguenti.

4.2.1. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possesso degli ulteriori requisiti meglio indicati al successivo punto 4.2.9 ed al successivo art. 5, tra i quali: assenza cause di esclusione di cui all'art. 53 comma 16 ter D.lgs. 165/2001, di cui al D.lgs. 159/2011 o di cui all'art. 1 bis della legge 383/2001; assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Nota bene:

Il possesso dei requisiti di ordine generale di seguito indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando la sezione A) della Parte IV del DGUE, punti 1) e 2) con tutti i dati necessari e pertinenti e le dichiarazioni annesse all'istanza di partecipazione.

4.2.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

4.2.3. Ai sensi dell’art. 1 commi 52 ss della Legge 190/2012 smi e della circolare del Ministero Interno n. 25954 del 23/03/2016, l’operatore deve essere iscritto alla *white list* presso la Prefettura della provincia ove ha sede l’impresa, ovvero deve avere già richiesto, in data antecedente alla data di partecipazione alla gara, l’iscrizione alla suddetta *white list*. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

4.2.4. Si rammenta che per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c), del D.Lgs. 50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto e degli altri requisiti di ordine generale deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. In caso di operatori economici ex art. 45, lett. d), e), f), e g), del D.Lgs. 50/2016, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto e degli altri requisiti di ordine generale deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto facente parte del consorzio o del raggruppamento temporaneo.

4.2.5. *Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.* L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia certezza dell’intervenuta

riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

4.2.6. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2013, nonché tra quelli di cui ai citati artt. 67 ed 84 comma 4 anche se non dotati di poteri di rappresentanza.

4.2.7. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

4.2.8. Specificazioni relative ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve tenere in considerazione tutte le violazioni ad obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve tenere in considerazione i gravi illeciti professionali che incidono sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico e che non costituiscono già autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. n. 50/2016. A tal fine rientrano nella nozione di gravi illeciti professionali, a titolo non esaustivo:

- a) le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata (non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio), ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
- b) i comportamenti illeciti commessi nell'esercizio della professione che siano idonei a incidere in maniera sostanziale sul rapporto fiduciario tra l'amministrazione aggiudicatrice e il soggetto esecutore, quali:
- b.1.) l'abusivo esercizio di una professione;
 - b.2.) i delitti contro la fede pubblica (es. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
 - b.3.) i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
 - b.4.) i reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio, i reati ambientali;
- c) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio, quali ad esempio comportamenti, adottati nel corso della procedura di affidamento bandita dalla stazione appaltante, idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti; l'esclusione consegue soltanto nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della stazione appaltante o dal committente una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto non configura un'ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio;
- d) il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, quali ad esempio i comportamenti finalizzati a fornire alla stazione appaltante o al committente informazioni fuorvianti, volte a ingenerare nella stessa un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della gara, riferibili sia ai requisiti di partecipazione sia traducibili in qualsiasi altra informazione rilevante ai fini del corretto svolgimento della gara; a comprova della sussistenza del comportamento indebito, è necessaria la formale segnalazione da parte del soggetto che presiede la gara, cui deve seguire, da parte della stazione appaltante, la presentazione di formale denuncia all'Autorità giudiziaria oppure, per i comportamenti che non configurano un'ipotesi di reato, la formale contestazione degli addebiti con le garanzie del contraddittorio.

In relazione alla dichiarazione di cui alla lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare la loro situazione in termini sostanziali come previsto dall'ordinamento comunitario, i soggetti che intendono partecipare alla gara formulano nell'istanza, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere

a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Il concorrente deve specificare solo una delle tre opzioni previste, in quanto rappresentanti ciascuna condizioni diverse e non compatibili tra loro. L'indicazione contemporanea di due situazioni comporta la resa di dichiarazioni tra loro contraddittorie, che non consentono alla stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente, determinando l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale e quindi tale situazione corrisponde alla mancata resa della dichiarazione: poiché tale dichiarazione è indispensabile e essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, in tal caso si applicano la sanzione e la procedura di soccorso istruttorio prevista dal successivo art. 5.6 del presente disciplinare.

La stazione appaltante, nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m del d.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

4.2.9. Ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi in alcuna delle situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di legge nazionale vigenti, tra le quali quelle di seguito specificate:

- essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18.10.2001, n. 383 se il periodo di emersione non si è concluso;
- aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro degli stessi con la stazione appaltante o il committente quando destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 1 della legge n. 190/2012.

La stazione appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l'acquisizione dei documenti probatori presso le competenti amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

4.2.10. Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del r.d. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

4.2.11. Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale.

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del R.D. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

4.2.12. Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

In base all'art. 110, commi da 3 a 5 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) qualora l'Anac, sentita dal giudice delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

4.3. Requisiti di idoneità professionale.

4.3.1. Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali non è ammesso l'avvalimento:

Nota bene:

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando la sezione A) della Parte IV del DGUE, punti 1) e 2) con tutti i dati necessari e pertinenti, come meglio precisato al successivo art. 5

4.3.1.A) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se chi esercita l'impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia) per le attività oggetto del contratto.

4.3.1.B) (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, i requisiti di cui al presente punto 4.3.1.A) (e se del caso 4.3.1.B) devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascuna impresa componente. Nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, i medesimi requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dal/i consorziato/i incaricato/i dell'esecuzione dei servizi. Non è ammesso l'avvalimento.

C) Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006 – n. 152 e s.m.i. per le seguenti categorie e classi, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998 – n. 406 e s.m.i con avvenuta accettazione delle relative garanzie finanziarie:

- a) Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati per la Classe E): popolazione inferiore a 20.000 abitanti (ma > 5000 mila abitanti) o classe superiore. (dovendo tenere conto della popolazione fluttuante)
- b) Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per la Classe F): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate o classe superiore.
- c) Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi per la Classe F): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate o classe superiore.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, G.E.I.E., ciascuna impresa componente deve possedere il requisito di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali prescritto per il servizio o la parte di servizio che esegue e nell'istanza di partecipazione devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa componente, ma la capogruppo mandataria deve essere iscritta almeno nella categoria 1, Classe "E" o superiore, fermo restando che le altre categorie e classi (4 F; 5

F) devono quindi essere possedute almeno dai partecipanti al raggruppamento espressamente individuati per eseguire i relativi servizi. Non è ammesso l'avvalimento.

In caso di Consorzi ex art. 45 – comma 2 – lett. b) e c) il Consorzio deve essere iscritto almeno nella categoria 1, Classe “E” o superiore sopra descritta ed in ogni caso ciascuna impresa consorziata esecutrice deve possedere il requisito prescritto per il servizio o la parte di servizio che esegue ed in sede di istanza di partecipazione devono essere indicati il/i servizio/i o loro parti che sono eseguiti da ciascuna impresa, fermo restando che le altre categorie e classi (4 F; 5 F) devono quindi essere possedute almeno dai consorziati incaricati dell'esecuzione. Non è ammesso l'avvalimento.

Nota bene:

Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato/albo attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

4.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria.

4.4.1. Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e del relativo allegato XVII: di cui ai successivi punti A e B:

Nota bene:

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando la sezione B) della Parte IV del DGUE, con tutti i dati necessari e pertinenti.

4.4.1.A) possesso di idonee dichiarazioni bancarie rese da almeno **DUE** istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e debitamente sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso delle suddette referenze bancarie, dovrà presentare idonea documentazione costituita da bilanci dell'ultimo triennio, ovvero altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante di cui all'allegato XVII al Dlgs. 50/2016.

4.4.1.B) aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (anni 2013, 2014 e 2015) un fatturato globale annuo, dichiarato ai fini Iva, per ciascun bilancio di esercizio, non inferiore ad una

volta e mezza il valore annuo del presente appalto di cui al precedente art. 1.3.9. (**euro 2.037.608,27*1,5 = euro 3.056.412,41**)

4.4.2. Tali requisiti vengono richiesti per garantire l'esecuzione di un servizio pubblico essenziale per la comunità amministrata, da parte di un soggetto di adeguata e comprovata affidabilità e solidità finanziaria.

4.4.3. Ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016, nel caso di consorzi di cooperative previsti dall'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e nel caso dei consorzi stabili previsti dall'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 i requisiti suddetti devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, ma per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i suddetti requisiti economico finanziari posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

4.4.4. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, previsti rispettivamente nell'ordine dall'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D. Lgs. 50/2016 si fa rinvio al successivo punto 4.7.

4.4.5. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'interno del DGUE (parte IV, sezione B) come meglio precisato al successivo art. 5. In particolare è richiesta l'indicazione del fatturato globale annuo per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, del possesso delle referenze bancarie ed ove occorra in alternativa alle referenze bancarie l'indicazione dei giustificati motivi e dell'idonea documentazione di cui all'allegato XVII al D.lgs. 50/2016.

4.4.6. In aggiunta per quanto riguarda le dichiarazioni bancarie è richiesta all'interno della Busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa, la loro produzione in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

4.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale.

4.5.1. Per partecipare alla gara il concorrente deve possedere i seguenti requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e del relativo allegato XVII, di cui ai successivi punti AI, AII, BI e BII

Nota bene:

Il possesso dei requisiti seguenti di cui all'art. 83 comma 1 lettera c) ed 87 del D. Lgs. n. 50/2016, sopra indicati deve essere autocertificato dai concorrenti compilando la sezione C e D) della Parte IV del DGUE, con tutti i dati necessari e pertinenti, come meglio precisato al successivo art. 5

4.5.1.A) i concorrenti devono avere correttamente eseguito i seguenti servizi, per un periodo continuativo minimo di almeno due anni, nel corso dell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2013-2014-2015):

4.5.1.A.I) almeno 1 (uno) servizio di trasporto dei rifiuti urbani, presso un Comune, o altro Ente Locale o altra forma associativa ai sensi del Titolo II del D.lgs. 267/2000, per una popolazione complessivamente servita di almeno 7000 (settemila) abitanti;

4.5.1.A.II) almeno 1 (uno) servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, presso un Comune, o Consorzio di Comuni o Associazione di Comuni, per una popolazione complessivamente servita di almeno 7000 (settemila) abitanti.

Si precisa che i suddetti servizi possono essere stati svolti congiuntamente nello stesso appalto o essere riferiti ad appalti distinti.

Tali requisiti vengono richiesti per garantire una capacità di servizio idonea ad affrontare le esigenze particolari del territorio caratterizzato da una forte presenza turistica nei mesi estivi come evidenziato nel CSA secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle aspettative del committente.

Ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 50/2016, nel caso di consorzi di cooperative previsti dall'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e nel caso dei consorzi stabili previsti dall'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 i requisiti suddetti devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D.lgs. 50/2016, ma per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), i suddetti requisiti tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, previsti rispettivamente nell'ordine dall'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016, si fa rinvio al successivo punto 4.7.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'interno del DGUE (parte IV, sezione B) come meglio precisato al successivo art. 5. In particolare è richiesta la presentazione di un elenco analitico con l'indicazione della descrizione dei servizi, della loro corretta esecuzione, della popolazione servita, dei periodi di servizio e dei committenti, pubblici o privati, con l'indicazione dei relativi recapiti/sedi.

4.5.1. B) I concorrenti devono essere in possesso di entrambe le seguenti certificazioni, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 50/2016:

4.5.1.B.I) possesso della certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008 (ovvero, in alternativa alla certificazione del sistema di qualità, certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ovvero altre prove relative a misure equivalenti in materia di qualità) per i servizi oggetto dell'appalto;

4.5.1.B.II) possesso della certificazione sistema gestione ambientale EMAS oppure certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (ovvero, in alternativa alla certificazione EMAS o certificazione UNI EN ISO 14001, certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri, ovvero altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale) per i servizi oggetto di appalto.

Tale requisito viene richiesto per conseguire maggiori garanzie nella gestione di un servizio in cui è rilevante la qualità dell'esecuzione e la conformità alla normativa ambientale. E' consentito l'avvalimento.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, previsti rispettivamente nell'ordine dall'art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D. Lgs. 50/2016, si fa rinvio al successivo punto 4.7.

Il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'interno del DGUE (parte IV, sezione D) come meglio precisato al successivo art. 5.

4.6. Avvalimento dei requisiti.

4.6.1. Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs 50/2016, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla procedura di gara, di cui ai precedenti punti 4.4 e 4.5 avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

4.6.2. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 come meglio precisato al successivo art. 5.2.12.

4.6.3. Non è ammesso l'avvalimento per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 (combinato disposto artt., 89 comma 1 e 10, 80 ed 83 comma 1 lettere b e c del D.lgs. 50/2016).

4.6.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7).

4.6.5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4.6.6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

4.6.7. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del D.lgs. n. 50/2016 se i soggetti [impresa o imprese ausiliarie] della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016.

4.6.8. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, ma l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

4.6.9. Per quanto non previsto si rinvia all'art. 89 del D.lgs.50/2016.

4.7. Elementi di regolazione specifica per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi e altri soggetti ad identità plurisoggettiva.

4.7.1. Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete non devono sussistere i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e devono sussistere i requisiti generali nei termini precisati al punto 2 del presente art. 4.

4.7.2. Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario, del GEIE o delle imprese aderenti al contratto di rete deve possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all'art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati al punto 3 del presente art. 4.

4.7.3. In merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 4.4.1.A) e 4.4.1.B) del presente art. 4 si stabilisce che:

- il requisito di cui al punto 4.4.1.A) deve essere posseduto per intero (due dichiarazioni bancarie) almeno dall'impresa individuata quale mandataria capogruppo, mentre tutti gli altri partecipanti al raggruppamento devono produrre almeno una dichiarazione bancaria;

- il requisito di cui al punto 4.4.1.B) deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa individuata quale mandataria capogruppo e per la restante parte cumulativamente dalle imprese mandanti fermo restando l'obbligo per queste ultime di possedere detti requisiti nella misura minima del 10%, fatto salvo che nel suo complesso il concorrente lo deve possedere per il 100%. Si precisa allo scopo che la mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che posseda i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. A titolo esemplificativo, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari 30 e 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante.

- Per i requisiti di capacità economico-finanziaria, occorre corrispondenza (coerenza) tra le quote di partecipazione al raggruppamento e la percentuale di possesso dichiarata di detti requisiti in capo a mandataria e mandante/i. Invece non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di istanza di partecipazione alla gara in relazione all'esecuzione dell'appalto.

4.7.4. In merito ai requisiti di *capacità tecnica e professionale* di cui al precedente punto 4.5.1.AI) 4.5.1.AII), si stabilisce che i requisiti devono essere posseduti per intero dall'impresa individuata quale mandataria capogruppo, in quanto non sono frazionabili,

4.7.5. In relazione ai raggruppamenti temporanei di tipo verticale, salvo quanto previsto dal precedente comma, ogni concorrente deve avere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la parte della prestazione che intende eseguire.

4.7.6. In merito alle certificazioni di qualità di cui al precedente punto 4.5.1.BI) 4.5.1.BII), nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, tale requisito può essere posseduto anche da un solo partecipante al raggruppamento o da un singolo consorziato.

4.7.7. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione del sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

4.7.8. In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato.

Nell'istanza di partecipazione alla gara deve essere indicata anche la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione, ma non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto;

4.7.9. In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate nei precedenti commi per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

4.7.10. Ai sensi di legge, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi (salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate).

4.7.11. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del d.lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

4.7.12. Per i consorzi di cooperative sociali i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera e organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole cooperative consorziate indicate come esecutrici

ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

5.1. Nel plico dovranno essere contenute le seguenti buste n. 1, e n. 2 confezionate secondo quanto indicato al precedente art. 2.

5.2. All'interno della busta n. 1 "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" dovrà essere inserita la seguente documentazione:

Busta n. 1 Riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"**

5.2.1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI

5.2.1.1 Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

- (a)** la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;
- (b)** se partecipano come impresa singola o in raggruppamento temporaneo di imprese, come consorzio (stabile o ordinario) o come aggregazione di imprese di rete;
- (c)** in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento;
- (d)** in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o aggregazioni di imprese di rete, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste dal precedente art. 4.7 anche correlate a quanto richiesto nel successivo art. 5.2.11 del presente disciplinare di gara;
- (e)** in caso di consorzi di cooperative e stabili (e analogamente per le reti di imprese con personalità giuridica), l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- (f)** l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti, oppure, qualora soggetto senza configurazione imprenditoriale (ossia non iscritto alla Camera di commercio) l'indicazione degli elementi (es. particolari disposizioni di legge, statuto sociale, ecc.) che consentono lo svolgimento dell'attività;
- (g)** l'indicazione, qualora società cooperativa, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al D.M. 23 giugno 2004 e, qualora cooperativa sociale, dei riferimenti relativi all'iscrizione all'albo regionale;
- (h)** nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze del 21 novembre 2001 dichiarazione circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

(i) ai sensi dell'art. 1 commi 52 ss della Legge 190/2012 smi e della circolare del Ministero Interno n. 25954 del 23/03/2016, dichiarazione ed estremi di iscrizione alla pertinente white list presso la Prefettura della provincia ove ha sede l'impresa, ovvero, se non ancora conseguita, indicazione ed estremi della domanda di iscrizione alla suddetta *white list* in data antecedente alla data di partecipazione alla gara. L'iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

(j) dichiarazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383; ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001, n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso;

(k) dichiarazione di non incorrere ai sensi della normativa vigente, in alcun divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;

(l) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale – anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel presente disciplinare al precedente art. 4.2.8.

5.2.1.2. Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5 del D.lgs. n. 50/2016 e: a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice; b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016; c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'Anac, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016;

(m) deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

5.2.1.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di una o più delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2, si applica la sanzione prevista dal successivo art. 5.6;

b) la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha reso le dichiarazioni o le ha rese in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dai precedenti punti 5.2.1.1 e 5.2.1.2, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.1.4. In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, con riferimento a quanto richiesto nel precedente punto 5.2.1.1 1 lett. a), e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nell'istanza di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.1.5. L'istanza di partecipazione alla gara deve contenere inoltre le seguenti dichiarazioni:

(n) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

(o) di accettare l'eventuale consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto;

(p) di avere provveduto a recarsi sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni ed a tal fine allega l'attestazione all'uopo rilasciata dalla Stazione appaltante;

(q) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta tecnica ed economica presentata;

(r) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti e delle modalità di conferimento e smaltimento dei rifiuti;

(s) di avere esaminato tutta la documentazione necessaria, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati, di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta tecnica ed economica presentata ed ALLEGA il capitolato speciale d'appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina dal concorrente;

(t) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nelle prestazioni contrattuali, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione delle stesse e di impegnarsi ad assumere il personale impiegato nel servizio di cui all'allegato X "elenco personale impiegato" del CSA, da formalizzarsi con lettera di assunzione prima della data di inizio del servizio;

(u) di avere verificato la disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto;

(v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati;

(w) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi, nessuno escluso od eccettuato, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

(x) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

(y) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di quanto previsto dal DUVRI;

(z) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, ed alla successiva gestione, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e la successiva gestione, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

(aa) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assoggettarsi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 s.m.i. nonché a dare immediata comunicazione al Comune di MAGLIOLO ed al Comune di TOVO SAN GIACOMO ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di SAVONA della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

(bb) di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute ed impartite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 164/03/2015 "protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra la Prefettura di Savona ed il Comune di Magliolo" e con la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 11/03/2015 di approvazione del "protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici tra la Prefettura di Savona ed il Comune di Tovo San Giacomo;

(cc) che l'indirizzo PEC indicato nel DGUE è idoneo per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e per qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto o dal disciplinare di gara;

(dd) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

(ee) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione di imprese di rete, la specificazione delle quote delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputata ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione [non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto];

(ff) in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE non ancora costituiti, l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE

5.2.1.6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di cui al precedente comma 5 sono considerate come dichiarazioni indispensabili ma non essenziali e la stazione appaltante può pertanto richiederne la regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, ma senza applicazione della sanzione.

5.2.1.7. L'istanza di partecipazione deve contenere anche la dichiarazione relativa alle parti dei servizi oggetto dell'appalto che l'operatore economico, se aggiudicatario, intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, nonché l'indicazione della terna di subappaltatori secondo quanto previsto dal successivo art. 12 e dall'art. 5.2.13 (con relativa allegazione delle dichiarazioni dei subappaltatori compresi nella terna allegate all'istanza mediante compilazione di modello DGUE parte II sezioni A e B; parte III, parte IV ove pertinente; parte VI). Qualora il concorrente non abbia presentato la dichiarazione relativa all'intenzione di avvalersi del subappalto, può rappresentare alla stazione appaltante, tale intenzione nel corso della procedura di gara. In tal caso la stazione appaltante applicherà la sanzione di cui al successivo art. 5.6. ed assegnerà all'operatore economico un termine non superiore a dieci giorni per la resa della dichiarazione: qualora la stessa non sia resa entro tale termine, sarà definitivamente intesa come dichiarazione mancante e l'operatore economico, se aggiudicatario, non potrà avvalersi del subappalto.

5.2.1.8. Nell'istanza di partecipazione alla gara l'operatore economico che intende concorrere deve produrre una dichiarazione con la quale:

a) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, comprese le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale;

(oppure)

b) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

5.2.1.9. Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma 8 non sia resa dall'operatore economico, la stazione appaltante può rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, comprese le giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in caso di richiesta di accesso alla stessa documentazione.

5.2.1.10. Nel caso di cui al precedente comma 5.2.1.8, sub b) l'operatore economico deve specificare all'interno delle giustificazioni, le parti che costituiscono segreto commerciale, con adeguata motivazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016. Per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che corrispondono ai parametri previsti dall'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale). Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

5.2.1.11. L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la stazione appaltante provvede a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.

5.2.1.12. Per la resa delle dichiarazioni relative all'istanza di partecipazione alla gara gli operatori economici utilizzano preferibilmente il **Modello 01 allegato** al presente disciplinare

5.2.1.13. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente punto 5.2.1.1 e nel precedente punto 5.2.1.2 del presente paragrafo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, (è preferibile l'uso dell'allegato modello "01") , fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

5.2.1.14. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'istanza di partecipazione con le connesse autocertificazioni di cui al punto 5.2.1.1. e 5.2.1.2 **(Modello 01 parte I)** e le connesse dichiarazioni di cui ai punti 5.2.1.5. e 5.2.1.7 e 5.2.1.8. **(Modello 01 parte II)** devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio

5.2.1.15. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito l'istanza di partecipazione con le connesse dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 **(Modello 01 parte II)** deve essere sottoscritta dal solo mandatario in nome e per conto proprio e delle mandanti, ma le connesse autocertificazioni di cui al punto 5.2.1.1. e 5.2.1.2 **(Modello 01 parte I)** devono essere rese anche da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio.

5.2.1.16. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, le autocertificazioni di cui al punto 5.2.1.1. e 5.2.1.2 **(Modello 01 parte I)** devono essere prodotte anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

5.2.1.17 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

5.2.1.18. Poiché la sottoscrizione è elemento indispensabile e essenziale in relazione allo svolgimento della procedura, in quanto esplicativa della volontà dell'operatore economico di partecipare alla gara:

a) in caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara da parte dell'operatore economico concorrente si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dall'art. 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha sottoscritto l'istanza un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione della sottoscrizione dell'istanza, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.2.1.19. All'istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora la fotocopia del documento di identità o la procura non sia allegate all'istanza, la stazione appaltante applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, assumendo tale mancanza come mancanza di un elemento indispensabile e essenziale per la formazione delle dichiarazioni sostitutive. In tale caso è applicata la sanzione prevista dall'art. 5.6 e la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la fotocopia o la procura un termine non superiore a dieci giorni per presentarla. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).

5.2.2.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano il documento di gara unico europeo (DGUE) - **Modello 02 Allegato** - debitamente compilato e sottoscritto secondo le specificazioni previste dal presente art. 5.2.2 e secondo le istruzioni operative per la sua compilazione definite dal Comunicato del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 170 del 22 luglio 2016 (rettificato in G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio con circolare 18 luglio 2016, n. 3) riportato **nell'allegato 03** del presente disciplinare. L'operatore economico che intende partecipare alla gara deve dichiarare:

- a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall'art. 4.3. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall'art. 4.4. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;
- d) il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dall'art. 4.5. del presente disciplinare in base a quanto stabilito dall'art. 83, comma 6 ed 87 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.2.2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1 sono considerate come indispensabili ed essenziali per il proseguimento della procedura di gara e, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare resa di una o più delle suindicate dichiarazioni si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dalla disposizione, come regolate dall'art. 5.6 del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato la dichiarazione o l'ha resa in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione di una o più delle dichiarazioni previste dalle lettere a), b), c), d) del precedente punto 5.2.2.1 oppure di mancato pagamento della sanzione nello stesso termine, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.2.3. Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall'operatore economico che intende partecipare alla gara:

a) integrano gli elementi dell'istanza di partecipazione alla gara;

b) attestano l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e forniscono eventuali specificazioni o precisazioni;

c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale, delle certificazioni di qualità ed ambientali, previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.

d) includono le dichiarazioni relative al subappalto ed a parte dell'avvalimento

5.2.2.4. Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano l'istanza di partecipazione possono rappresentare elementi già richiesti nella stessa istanza di partecipazione: tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia nell'istanza sia nel DGUE, al fine di consentire alla Stazione appaltante a di avere a disposizione un quadro informativo completo.

5.2.2.5. La resa delle dichiarazioni mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) comporta per alcuni requisiti (es. quelli di idoneità professionale in caso di iscrizione a più albi e per l'albo gestori ambientali) e per alcune informazioni (es. quelle relative ai rappresentanti dell'operatore economico) la replica della sezione che può essere effettuata nel modello messo a disposizione dalla stazione appaltante nell'allegato Modello 02. del presente disciplinare.

5.2.2.6. In merito ai motivi ostativi di cui all'art. 80, comma 1 la dichiarazione è resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti di cui al precedente art. 4.2.5 .

5.2.2.7. La dichiarazione suddetta è resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore economico che sottoscrive l'istanza e il DGUE con riguardo alle situazioni relative all'art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, per quanto a sua conoscenza.

5.2.2.8. La dichiarazione relativa ad altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale da rendersi nella sezione D della Parte III del DGUE è da intendersi riferita ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 2 e dall'art. 80 comma 5, lettere f), g), h), i), l), m); ed all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001.

L'assenza delle ulteriori cause ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni previste dalla legislazione nazionale e specificate dall'art. 4.2.9. del presente disciplinare sono autocertificate nelle dichiarazioni annesse all'istanza di partecipazione di cui al precedente punto 5.2.

5.2.2.9. Le dichiarazioni relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere rese nelle sezioni B, C e D della parte IV del DGUE con compilazione delle sole parti relative ai requisiti indicati agli art. 4.4 e 4.5. del presente disciplinare.

5.2.2.10. Nella sezione B della parte IV del DGUE le dichiarazioni relative al possesso delle referenze bancarie o equivalenti come indicato al precedente art. 4.4.1.A) devono essere contenute al punto 6.

5.2.2.11 Le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni di qualità e delle certificazioni sulle norme di gestione ambientale previste dalla sezione D della parte IV del DGUE devono essere rese dall'operatore economico **anche** qualora voglia fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.2.12. Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nel renderle gli operatori economici devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

5.2.2.13 Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio il modello DGUE deve essere prodotto da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o consorzio. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, deve essere prodotto anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

5.2.2.14 In caso di presenza di una delle cause ostative rilevata a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra specificate in relazione alle singole cause ostative a contrattare con le amministrazioni aggiudicatrici.

5.2.3 - PASSOE

5.2.3.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara allegano il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza, (ora ANAC) generato dal sistema di AVCPASS (previa registrazione e tempestiva richiesta da parte dell'operatore economico).

5.2.3.2. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi ordinari, GEIE, il "PASSOE" dovrà essere prodotto per ciascuna impresa partecipante.

5.2.3.3. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, il "PASSOE" dovrà essere prodotto sia per il consorzio che per il consorziato per il quale il consorzio concorre.

5.2.3.4. In caso di ricorso all'avvalimento in base all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, nonché in caso di indicazione della terna di subappaltatori in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico che intende partecipare alla gara **dovrà produrre anche il PASSOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria e ai subappaltatori indicati nella terna.**

5.2.3.5. Si precisa infatti che ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. L'operatore economico che intende partecipare alla gara può acquisire ogni informazione utile in ordine alla gestione del sistema AVCPass e al PASSOE accedendo alle risposte a domande frequenti (FAQ) elaborate dall'Anac in materia, al seguente indirizzo internet (sezione "FAQ per AVCPass Operatore Economico):

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>

5.2.3.6. Resta fermo l'obbligo per il concorrente di presentare nella busta n. 1 le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

5.2.3.7. Qualora un operatore economico partecipi alla gara e non si iscriva al sistema AVCPass e conseguentemente non alleggi il PASSOE alla documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla gara stessa, la stazione appaltante procederà:

- a) a registrare l'operatore economico nel sistema AVCPass come concorrente privo di PASSOE;
- b) ad assegnare all'operatore economico un termine di dieci giorni, entro il quale lo stesso dovrà procedere all'iscrizione al sistema AVCPass e alla generazione del PASSOE relativo alla gara, ai fini di verifica del possesso dei requisiti.

5.2.3.8. Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale, pertanto, ai sensi della deliberazione Anac n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, pur a fonte dell'iscrizione dell'OE al sistema, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ma senza applicazione della sanzione. Successivamente, qualora la stazione appaltante rilevi che l'operatore economico: a) non si sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia generato e presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione; b) sia iscritto al sistema AVCPass e non abbia presentato il PASSOE relativo alla gara entro il termine prefissato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione; procederà all'esclusione dello stesso operatore dalla

procedura di gara, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata acquisizione dello stesso PASSOE non consente alla stazione appaltante di procedere all'acquisizione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti nella banca dati prevista dall'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 mediante l'accesso con lo stesso sistema AVCPass in via transitoria in base all'art. 216, comma 13 dello stesso decreto.

5.2.4 - RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

5.2.4.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono effettuare il pagamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 (G.U.R.I. Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2016) reperibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=ee8e08ad0a778042062038d856256b4e>

e devono quindi **allegare** la ricevuta in originale del versamento del contributo di partecipazione alla gara versato mediante pagamento presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati ovvero copia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, oppure ricevuta del pagamento on-line.

5.2.4.2. Il pagamento del contributo, pari ad Euro 140,00 ,(in base al valore complessivo del contratto di cui al precedente art. 1.3.9. come indicato da ANAC con parere n. 765/2016) deve essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 163 del 22 dicembre 2015 e seguendo le Istruzioni operative definite dalla stessa Anac (punto 4.2. in particolare), rinvenibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>

5.2.4.3. L'obbligo di pagamento del contributo da parte degli operatori economici è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005; pertanto il mancato pagamento del contributo prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara, per situazione non sanabile.

5.2.4.4. La stazione appaltante procede al controllo, anche mediante il sistema AVCPass, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

5.2.4.5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, il documento attestante l'avvenuto versamento del contributo-gara è considerato elemento indispensabile e essenziale, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata presentazione del documento attestativo del versamento si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal successivo punto 5.6. (soccorso istruttorio);

b) la stazione appaltante, assegna al concorrente che non ha presentato il documento attestativo del versamento un termine non superiore a dieci giorni, perché sia prodotto lo stesso documento, il quale deve comunque essere riferito al versamento effettuato prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

5.2.4.6. Nel caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, nonché in caso di consorzio ordinario il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016, il versamento deve essere eseguito dal consorzio.

5.2.5 - CAUZIONE PROVVISORIA

5.2.5.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare una cauzione di **Euro 40.752,17** pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto di cui all'art. 1.3.9 (Euro 2.037.608,27), ai sensi del parere ANAC n. 765/2016, conforme all'art. 93 del D.lgs. 50/2016, da prestarsi, a scelta dell'offerente:

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di MAGLIOLO. In caso di contanti, potrà essere effettuato il relativo versamento presso la Tesoreria comunale Comune di Magliolo, ovvero mediante versamento sul conto di tesoreria IBAN IT60W0617549320000004002690 intestato al Comune di Magliolo- Servizio di Tesoreria – CARISA spa ag. Borgio Verezzi. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante come meglio precisato al successivo punto 5.2.6

- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

5.2.5.2. Non saranno ritenute valide le fideiussioni rilasciate da soggetti non abilitati. La fideiussione dovrà in ogni caso prevedere espressamente quanto segue: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.; c. l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; **e. l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, le garanzie fideiussorie per l'esecuzione dei contratti a favore di entrambe i Comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo.** La mancanza degli elementi suddetti è causa di esclusione dalla

gara, in quanto comportante la violazione dell'obbligo espressamente previsto dall'art. 93, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.5.3. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

5.2.5.4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'ammontare della cauzione può essere ridotto delle percentuali ivi indicate, ma in tal caso deve essere resa la apposita dichiarazione all'interno del DGUE Parte IV sezione D.

5.2.5.5. Nel caso di raggruppamento temporaneo per ottenere la riduzione della garanzia cui al precedente punto 5.2.5.4 è necessario che tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso siano certificate ed in possesso della dichiarazione di cui al precedente punto 5.2.5.4.

5.2.5.6. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 per ottenere la riduzione della garanzia cui al precedente punto 5.2.5.4. è necessario che il Consorzio stesso sia certificato ed in possesso della dichiarazione di cui al precedente punto 5.2.5.4.

5.2.5.7. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria se in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo; se in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con espresso riferimento nella fideiussione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 la cauzione deve essere intestata al Consorzio.

5.2.5.8. Poiché la garanzia provvisoria è elemento indispensabile e essenziale in relazione allo sviluppo della procedura di gara, a fronte di quanto previsto nei commi precedenti:

a) la sua mancata presentazione quando comunque costituita entro il termine di presentazione delle offerte, la sua incompletezza o produzione per un importo inferiore a quello richiesto, o la presenza di irregolarità formali comportano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha presentato la garanzia provvisoria anche se costituita entro il termine di presentazione delle offerte o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali della garanzia provvisoria necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.2.5.9. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte costituisce causa di esclusione dalla gara non sanabile, in quanto in violazione dell'obbligo di garanzia dell'offerta stabilito dall'art. 93, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.5.10 La stazione appaltante nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria tempestivamente e comunque

entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

5.2.6 - IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE

5.2.6.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare la dichiarazione sottoscritta da una impresa bancaria o assicurativa (che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplina le rispettive attività) o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa), contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, in favore dei Comuni di Magliolo e Tovo San Giacomo, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

5.2.6.2. In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve essere prodotto dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con espressa indicazione dei nominativi di tutti i componenti il raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 deve essere intestata al Consorzio.

5.2.7 - ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

5.2.7.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare l'attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato dalla stazione appaltante come previsto dal precedente articolo 1.19 al quale si fa rinvio anche per quanto riguarda le conseguenze della sua mancanza.

5.2.8 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

5.2.8.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare il capitolato speciale d'appalto, sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, il capitolato deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Il capitolato può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La sottoscrizione può essere resa in forma estesa su ogni pagina oppure in forma estesa nell'ultima pagina e con sigla del sottoscrittore nelle pagine precedenti. Nell'ultima pagina deve essere indicata la qualifica (es. legale rappresentante, ecc.) e la dicitura dell'impresa.

Poiché la sottoscrizione del capitolato è elemento indispensabile ed essenziale, la sua mancata presentazione, la sua incompletezza o la presenza di irregolarità formali comportano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

5.2.9. - DICHIARAZIONI BANCARIE

5.2.9.1. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura di gara devono allegare dichiarazioni, da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'art.83, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016, regolarmente datate in data non antecedente alla data di pubblicazione del bando, debitamente sottoscritte dall'Istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto, come specificato all'art. 4.4.1.A)

Il possesso delle referenze bancarie è condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di appalti. Pertanto:

a) la mancata allegazione quando comunque rilasciate entro il termine di presentazione delle offerte (comunque in data non antecedente alla pubblicazione del bando), l'incompletezza o la presenza di irregolarità formali comportano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente che non ha allegato le referenze bancarie anche se costituite entro il termine di presentazione delle offerte (comunque in data non antecedente alla pubblicazione del bando), o ha reso il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali, un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma, l'operatore economico è escluso dalla gara.

Il mancato rilascio delle referenze bancarie entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte o in data antecedente la pubblicazione del bando, costituisce causa di esclusione dalla gara non sanabile, in quanto in violazione dell'obbligo del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.

Trova comunque applicazione quanto previsto al precedente art. 4.4.1.A) ultimo periodo.

5.2.10 - PROCURA.

5.2.10.1. Nel caso in cui l'Impresa sia rappresentata dall'istitutore (artt. 2203 e segg. del c.p.c.), dal procuratore (artt. 2209 e segg. c.p.c.) o dal procuratore speciale deve essere prodotta la relativa procura, in originale o copia dichiarata conforme all'originale. Si richiama quanto previsto all'art. 5.2.1.19.

5.2.11. - DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E DI CONSORZI

5.2.11.1. Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva ed i consorzi che intendono partecipare alla gara devono allegare all'istanza di partecipazione alla gara la seguente documentazione specifica, dimostrativa della relazione associativa, aggregativa o consortile:

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- a.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- a.2.) dichiarazione in cui si indica il consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01); qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

- b.1.) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- b.2.) dichiarazione circa le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato modello 01).

c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- c.1.) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- c.2.) dichiarazione circa le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato Modello 01).

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- d.1.) dichiarazione resa da ciascun concorrente (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato Modello 01), attestante:
 - d.1.1.) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - d.1.2.) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - d.1.3.) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 (si rinvia alla specifica dichiarazione di cui all'allegato Modello 01).

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

- e.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- e.2.) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

e.3.) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

f.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

(o in alternativa)

g.1.) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.11.2. Le dichiarazioni e i documenti di cui al precedente comma 1 sono considerati come indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti di cui al comma 1 si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha reso le dichiarazioni o non ha presentato il documento o ha reso le dichiarazioni o il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.2.12. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.

5.2.12.1. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, in base all'art. 89, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 deve compilare la corrispondente sezione C della Parte II del DGUE (Modello 02 allegato), con l'indicazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento.

5.2.12.2. L'operatore economico deve inoltre dimostrare alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nella stessa dichiarazione l'impresa ausiliaria deve dichiarare di non partecipare alla medesima gara ai sensi dell'art. 89 comma 7 del D.lgs. 50/2016. Le suddette dichiarazioni possono essere rese compilando il **Modello 04 allegato** al presente disciplinare.

5.2.12.3. La dichiarazione di cui al precedente comma primo periodo è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all'istanza, a pena di esclusione dell'operatore economico dalla gara stessa.

5.2.12.4. L'operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento di cui al precedente comma 1, allega all'istanza di partecipazione alla gara anche:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), riportato nel Modello 02 allegato (parte II sezioni A e B; parte III, parte IV ove pertinente; parte VI).

b) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

5.2.12.5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

5.2.13. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI SUBAPPALTO.

5.2.13.1. In caso di subappalto, l'intenzione di avvalersi del subappalto e **la terna dei subappaltatori** deve essere indicata nel DGUE – parte II sezione D (Modello 02 allegato) e devono essere allegati le dichiarazioni dei subappaltatori compresi nella terna mediante compilazione di modello DGUE parte II sezioni A e B; parte III, parte IV ove pertinente; parte VI).

5.2.14. - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO - FALLIMENTO

5.2.14.1. Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4 del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del ricorso, devono allegare all'istanza di partecipazione l'autorizzazione del tribunale.

5.2.14.2. Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, devono allegare all'istanza di partecipazione l'autorizzazione del tribunale rilasciata in base all'art. 110, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. Qualora l'Anac abbia stabilito l'obbligo per l'operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all'istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l'avvalimento in base all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.14.3. L'operatore economico in stato di fallimento per il quale il curatore fallimentare ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, deve allegare all'istanza l'autorizzazione del giudice delegato. Qualora l'Anac abbia stabilito l'obbligo per l'operatore economico di partecipare avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, lo stesso deve allegare all'istanza i documenti richiesti per gli operatori economici che utilizzano l'avvalimento in base all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016.

5.2.14.4. Tutta la documentazione di cui ai precedenti commi da 1 a 3, a seconda della situazione dell'operatore economico, deve essere inserita nella busta n.1 - documentazione amministrativa.

5.2.14.5. Le dichiarazioni e i documenti di cui ai precedenti commi da 1 a 3, a seconda della situazione dell'operatore economico, sono considerati come indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, pertanto:

a) in caso di partecipazione da parte di un concorrente con mancata, incompleta o irregolare presentazione di uno o più dei documenti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano la sanzione e la procedura di regolarizzazione previste dal punto 5.6. del presente disciplinare;

b) la stazione appaltante, assegna all'operatore economico concorrente che non ha reso le dichiarazioni o non ha presentato il documento o ha reso le dichiarazioni o il documento in modo incompleto o con irregolarità essenziali un termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrati o regolarizzati gli elementi dichiarativi o documentali necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere. In caso di inutile decorso del termine stabilito per la regolarizzazione delle dichiarazioni o dei documenti previsti dal precedente comma 1, l'operatore economico è escluso dalla gara.

5.3. omissis

5.4. All'interno della busta n. 2 "OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere inserita la seguente documentazione, redatta con le seguenti modalità:

Busta n. 2 Riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"

5.4.1. L'offerta dovrà essere presentata in bollo e deve riportare:

(a) il valore complessivo in euro del prezzo globale a corpo offerto per il servizio oggetto dell'appalto, espresso in cifre e in lettere, complessivamente per entrambe i Comuni; tale valore deve essere inferiore al valore posto a base d'asta, come indicato all'art. 1.3.4. del presente disciplinare e deve essere calcolato con esclusione dei costi per la sicurezza, che non sono soggetti a ribasso, come indicato sempre all'art. 1.3.4. del presente disciplinare;

(b) il ribasso percentuale (espresso in cifre e lettere) rispetto al valore posto a base d'asta corrispondente alla prezzo globale a corpo offerto di cui al precedente punto a), così calcolato:

$r = (P_{bg} - P_o) \times 100 / P_{bg}$ dove "r" indica la percentuale di ribasso, "P_{bg}" l'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, "P_o" il prezzo complessivo offerto, sempre al netto degli oneri per la sicurezza."

Si precisa che la percentuale di ribasso deve essere calcolata fino alla terza cifra decimale, con arrotondamento in difetto o eccesso se la quarta cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque.

Il medesimo ribasso percentuale come risultante in sede di aggiudicazione sarà applicato ai prezzi unitari per i servizi aggiuntivi indicati nell' "allegato Y" .

Si precisa che deve essere formulato un unico ribasso percentuale per entrambi i Comuni.

(c) la specifica indicazione dei costi aziendali propri dell'operatore relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D.lgs.50/2016, a pena di esclusione dalla procedura di gara secondo la scomposizione di seguito specificata:

- Costi sostenuti dall'operatore economico per la soddisfazione degli adempimenti e degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro - entità complessiva rapportata al valore dell'offerta sopraindicata: € (pari al % dei costi complessivamente sostenuti per l'intera organizzazione dall'operatore economico nell'arco dell'ultimo triennio 2013-2014-2015) di cui (indicazioni per quote parti rispetto ai costi complessivamente sostenuti dall'operatore economico nella sua organizzazione, rapportate al presente appalto):

a) per adempimenti relativi all'organizzazione: € (es. quota parte rapportata all'appalto dei costi complessivamente sostenuti per la redazione del DVR o per il medico competente);

b) per adempimenti volti a garantire la sicurezza dei lavoratori nei processi lavorativi: € (es. quota parte rapportata all'appalto dei costi complessivamente sostenuti per l'acquisto dei DPI per i lavoratori o per le visite mediche);

c) per adempimenti connessi alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza: € (es. quota parte rapportata all'appalto dei costi sostenuti per la formazione obbligatoria, tipo RLS, ecc.);

5.4.2. Nel caso di discordanza tra prezzo o valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere. Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale ed il prezzo globale a corpo offerto, prevale il ribasso percentuale. Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla base d'asta.

5.4.3. La mancata indicazione sia del valore complessivo del prezzo offerto, che del relativo ribasso percentuale, è causa di esclusione dalla gara, in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta. La mancata indicazione di uno dei due valori non è causa di esclusione se è indicato l'altro.

5.4.4. La mancata indicazione dei costi della sicurezza sostenuti dall'operatore economico e proiettati per quota parte nella realizzazione dell'appalto è causa di esclusione dalla gara, in quanto violazione dell'obbligo prescrittivo previsto dall'art. 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e in quanto comportante la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

5.4.5. L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. Si precisa che le offerte condizionate, espresse in modo impreciso ovvero in tutto o in parte non comprensibili saranno escluse dalla gara.

5.4.6. L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, con le stesse modalità previste per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara di cui ai precedenti punti 5.2.1.14/15/17 nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva.

5.4.7. La mancata sottoscrizione dell'offerta da parte del legale rappresentante (o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza), nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti i concorrenti con idoneità plurisoggettiva, sono cause di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

5.4.8. Al fine di consentire alla Stazione appaltante l'identificazione del soggetto sottoscrittore dell'offerta economica ed in ragione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute, l'offerta economica deve essere accompagnata da una fotocopia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.

5.4.9. Qualora l'offerta non riporti in allegato la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, la relativa dichiarazione sarà considerata come formata in modo incompleto e la Stazione appaltante potrà richiedere la regolarizzazione, mentre l'offerta, se regolarmente sottoscritta e formata dei suoi elementi essenziali, sarà considerata valida.

Per la formulazione dell'offerta economica i concorrenti possono utilizzare lo schema contenuto nel Modello 06 allegato.

5.5. Modalità di presentazione alle dichiarazioni - precisazioni ulteriori.

5.5.1. Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è

sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia dichiarata conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d) la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

e) in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

f) tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

5.5.2. Si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione dei modelli allegati in ogni loro parte. Non è causa di esclusione dalla gara la produzione di un modello differente purché siano riprodotte tutte le dichiarazioni previste dai modelli allegati. Qualora vi sia un'opzione dovrà essere barrato unicamente il riquadro corrispondente alla situazione effettiva. Nel caso in cui non vi sia da scegliere un'opzione barrare (se presente) il riquadro a conferma della dichiarazione.

5.5.3. Nel caso in cui venga omesso l'indirizzo PEC e/o nel caso in cui non funzionino regolarmente, la stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità nel caso di ritardi nella trasmissione di eventuali richieste.

5.6. Procedura per l'applicazione del soccorso istruttorio – tassatività delle cause di esclusione

5.6.1. Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione alla gara, delle dichiarazioni ad essa connesse e dei documenti ad essa complementari possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 e specificata nei commi seguenti.

5.6.2. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni ad essa connesse (relative all'insussistenza dei motivi di esclusione e ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale), sia rese con i modelli allegati sia con il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.lgs. n. 50/2016, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 5 mila.

5.6.3. La sanzione è unica anche qualora per uno stesso operatore economico concorrente siano rilevate più mancanze, incompletezze o irregolarità.

5.6.4. Qualora siano rilevate mancanze, incompletezze o irregolarità formali di dichiarazioni o di documenti indispensabili ed essenziali per lo svolgimento della procedura di gara ai sensi del precedente comma 5.6.2, la Stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere) o perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti necessari (fornendo tutte le necessarie specificazioni sugli stessi).

5.6.5. L'operatore economico concorrente rende, integra o regolarizza le dichiarazioni e/o i documenti richiesti dalla Stazione appaltante, presentandoli entro il termine stabilito nella richiesta di regolarizzazione della Stazione appaltante stessa e presentando contestualmente il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

5.6.6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico concorrente è escluso dalla gara.

5.6.7. La sanzione pecuniaria stabilita al precedente comma 5.6.2 è dovuta esclusivamente qualora l'operatore economico concorrente decida di regolarizzare le dichiarazioni o i documenti. Qualora l'operatore economico non intenda procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni e/o dei documenti richiesti, non sarà applicata la sanzione e l'operatore stesso sarà escluso dalla gara.

5.6.8. Le dichiarazioni e i documenti indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura di gara rispetto ai quali si applica il soccorso istruttorio secondo la procedura specificata nei precedenti commi da 2 a 7 sono specificati nel presente disciplinare di gara, con esplicita indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

5.6.9. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui ai precedenti commi da 2 a 7, ma non applica alcuna sanzione.

5.6.10. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali di cui al precedente comma 5.6.9 l'operatore economico concorrente è escluso dalla gara.

5.6.11. Le dichiarazioni e i documenti indispensabili ma non essenziali per lo svolgimento della procedura di gara rispetto ai quali si applica il soccorso istruttorio secondo la procedura specificata nei precedenti commi 9 e 10 sono specificati nel presente disciplinare di gara, con esplicita indicazione ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

5.6.12. *Situazioni che costituiscono irregolarità non sanabili, nonché elementi e dichiarazioni ai quali non si applica il soccorso istruttorio:* costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.6.13. Alle mancanze, alle incompletezze e alle irregolarità degli elementi e dei contenuti dichiarativi dell'offerta economica non si applicano le disposizioni del soccorso istruttorio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016.

5.6.14. *Cause tassative di esclusione:* nel rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione stabilito dall'art. 83, comma 8, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 le cause di esclusione dalla gara sono

specificamente indicate nel presente disciplinare, con esplicita evidenziazione della disposizione dello stesso decreto che prevede l'obbligo prescrittivo in base al quale sono applicate

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

6.1. Indicazioni generali. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso – ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

6.2. Criteri di aggiudicazione.

L'appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso – ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza;

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

7.1. In merito alle modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, co 2, del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del successivo art. 216, co. 13 la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzeranno la Banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara.

7.2. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati nel precedente art. 4 è verificato dalla stazione appaltante mediante l'acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall'art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016

7.3. In merito al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, i concorrenti in sede di verifica saranno invitati ad inserire nel sistema AVCPASS, su indicazione della stazione appaltante, i seguenti mezzi di prova di cui all'allegato XVII del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare, con esclusione di quelli verificabili d'ufficio, se non disponibili direttamente tramite le banche dati nel sistema AVCPass, e qualora non siano acquisibili le attestazioni dei servizi svolti presso le pubbliche amministrazioni committenti:

(a) bilanci dell'ultimo triennio 2013-2015; anche qualora il bilancio sia stato depositato, ma non ancora pubblicato, l'operatore economico deve inserirlo sul sistema AVCPass, in modo tale da consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti:

- per le società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: copie dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (artt. 2423 ss c.civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;
- per le imprese individuali, le società di persone e gli altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: copia delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione;

(b) dichiarazione firmata Collegio Sindacale o Revisore Contabile o Società di revisione contenente il fatturato globale annuo per ciascun anno del triennio 2013-2015;

per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:

(c) (c1) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono stati prestati (comprensivi di CIG (ove disponibile)), oggetto, durata e caratteristiche, popolazione servita, del contratto stesso e relativo importo, data di stipula e relative parti contraenti;

oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all'art. 40, comma 02 del D.P.R. n. 445/2000:

(c2) le fatture relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente) unitamente al CIG (ove disponibile) del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, con apposita dichiarazione inerenti oggetto, durata e caratteristiche, popolazione servita, del contratto stesso e relativo importo, data di stipula e relative parti contraenti;

per i servizi prestati a favore di committenti privati

(d) le fatture quietanzate relative ai servizi prestati (inserite come documenti firmati digitalmente) se le fatture non sono ancora quietanzate attestazione del committente privato circa la regolare esecuzione;

(e) estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, oggetto, durata e caratteristiche, popolazione servita, del contratto stesso e relativo importo, data di stipula e relative parti contraenti.

7.4. In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti suddetti, poiché essi sono indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione disciplinati dal punto 5.6. del presente disciplinare.

7.5. Fatto salvo l'esperimento di quanto previsto dal precedente punto 7.4. e l'eventuale esclusione in caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall'art. 80, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e dalle

disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la stazione appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall'operatore economico e rilevi la mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara

ARTICOLO 8- SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.

8.1. La gara avrà inizio il giorno ed all'indirizzo di cui all'art. 1.11.4.

8.2. Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da un seggio di gara costituito a norma di legge dal Comune di MAGLIOLO (responsabile del servizio Lavori pubblici che lo presiede, oltre due testimoni idonei ai sensi di legge e un segretario verbalizzante).

8.3. Il seggio di gara procede ai vari adempimenti previsti dalle operazioni di gara in seduta pubblica. Il seggio di gara procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità.

8.4. Qualora il seggio di gara competente alle operazioni di ammissione, svolgendo le operazioni di cui al precedente comma 3, rilevi per un operatore economico che:

a) il plico esterno non è chiuso ed idoneamente sigillato o non reca all'esterno informazioni sufficienti a consentire di identificare l'operatore economico concorrente o di individuare la gara oggetto dell'offerta: procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara per violazione dei principi che presiedono a garantire certezza sul contenuto, sulla segretezza e sulla provenienza dell'offerta;

b) il plico esterno o la busta interna n. 2 non sono regolarmente chiuse e sigillate come previsto al precedente art. 2 ed all'art. 5: procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara per violazione del principio di segretezza delle offerte;

c) le buste (busta n.1, busta n.2) contenute all'interno del plico esterno non recano la dicitura che ne consente l'identificazione: procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto l'impossibilità di determinare il contenuto delle singole buste viola il principio di segretezza delle offerte;

d) manchino la busta n. 1; oppure la busta n. 2; procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara in quanto, rispettivamente: non è possibile individuare il soggetto responsabile della presentazione dell'offerta (l'esclusione non verrà comminata solo se il concorrente in questione è l'unico concorrente partecipante alla gara); risultano assenti gli elementi essenziali dell'offerta. Tuttavia si precisa che non verrà comminata l'esclusione laddove l'operatore economico metta la documentazione amministrativa sciolta all'interno del plico esterno senza collocarla dentro la busta n. 1.

e) Costituisce causa insanabile di esclusione dalla gara, in quanto determinante la violazione del principio di segretezza delle offerte, l'utilizzo di buste per il confezionamento dei plichi tali da permettere la lettura dei dati riportati nei documenti stessi.

8.5. Il seggio di gara procede in seduta pubblica all'apertura della busta n.1 per ciascun operatore economico, verificando:

a) la presenza dell'istanza di partecipazione;

b) la presenza dei documenti relativi alle dichiarazioni sui motivi ostativi e sui requisiti di partecipazione, nonché relativi alle altre dichiarazioni richieste dal bando e dal presente disciplinare;

c) la presenza dei documenti complementari richiesti dal bando e dal presente disciplinare.

8.6. Il seggio di gara procede, sulla base degli elementi identificativi dell'operatore economico e dei soggetti per esso operanti, alla verifica di eventuali incompatibilità o della sussistenza di possibile conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora si verifichi una situazione comportante conflitto di interesse, il soggetto competente alle operazioni di ammissione deve procedere a rimuoverlo.

8.7. Il seggio di gara esaminerà la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal bando e dal disciplinare di gara, ma qualora rilevi la mancanza, l'incompletezza o irregolarità formali di una o più dichiarazioni o di uno o più documenti riferiti all'operatore economico, procede ad attivare le procedure per il soccorso istruttorio. Si rinvia all'art. 5.6 sul soccorso istruttorio.

8.8. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8.9. Il seggio di gara procederà inoltre a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, il consorzio ed il consorziato; a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

8.10. A conclusione di questa fase di verifica, il seggio di gara procede sempre in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla loro lettura.

8.11. A conclusione di questa fase il presidente del seggio di gara procede sempre in seduta pubblica al sorteggio di uno dei metodi per la determinazione della soglia di anomalia, di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Successivamente si procede alla formulazione della graduatoria di merito ed all'individuazione delle offerte potenzialmente anomale di cui all'art. 97 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

8.12. La Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

8.13. Nel caso di anomalia delle offerte, gli atti verranno quindi rimessi al Responsabile del procedimento affinché proceda alla richiesta ed all'esame delle giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si rinvia al successivo art. 10.

8.14. Conclusa la procedura di verifica delle offerte anomale, il presidente del seggio di gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e propone l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

8.15. Si rappresenta che una volta stilata la graduatoria, la stazione appaltante, ove rilevi l'incongruità dell'offerta della prima graduata, procede progressivamente nei confronti delle successive offerte, sino ad individuare la migliore offerta non anomala pertanto non si procederà alla rimodulazione della graduatoria, ma allo scorrimento della stessa. Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 si rappresenta che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte

8.16. Una volta approvata la proposta di aggiudicazione, l'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

8.17. L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs 50/2016.

ARTICOLO 9 - CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

9.1. Il seggio di gara al termine dei lavori, emana una proposta di aggiudicazione. L'aggiudicatario proposto sarà sottoposto al controllo delle autocertificazioni in merito ai motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti, prioritariamente tramite l'utilizzo del sistema AVCPASS.

9.2 Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Anac e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

9.3. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche suddette agli altri partecipanti alla procedura.

ARTICOLO 10 - OFFERTE ANOMALE

10.1. Essendo il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta più bassa trova applicazione l'art. 97 comma 2 La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, nell'ipotesi in cui vi siano almeno 5 offerte ammesse, di uno dei seguenti metodi (si fa anche riferimento al Comunicato del Presidente ANAC del 5/10/2016:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta

media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

Si precisa che i calcoli per determinare la soglia di anomalia sono svolti fino alla quarta cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque

10.2. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi anche della Commissione giudicatrice, richiede per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec), agli operatori economici le cui offerte siano state rilevate come anormalmente basse specifiche spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte stesse assegnando ai concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, mediante posta elettronica certificata (pec) delle spiegazioni.

10.3. Gli operatori economici devono fornire, rispetto alla richiesta del Responsabile unico del procedimento, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta rilevata come anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico che deve evidenziare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell'offerta.

10.4. Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di gestione e di esecuzione dei servizi da prestare;

b) le soluzioni tecniche o metodologiche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;

c) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente.

10.5. Qualora l'operatore economico al quale siano state richieste le spiegazioni non provveda ad inviarle al Responsabile Unico del Procedimento entro il termine dallo stesso stabilito, è escluso dalla gara.

10.6 Il Responsabile Unico del Procedimento, sottopone a verifica le spiegazioni fornite dall'operatore economico in merito alla propria offerta e la esclude solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016; b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016.

10.7. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla

legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10.8. omissis

10.9. Il Responsabile Unico del Procedimento può in ogni caso valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

10.10 Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di più offerte anomale, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

ARTICOLO 11- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

11.1. Gli offerenti resteranno vincolati alle proprie offerte per giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

11.2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

11.3. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 32 comma 10 del D.lgs. 50/2016.

11.4. Trattandosi di servizio pubblico indispensabile attinente all'igiene e salute pubblica, ciascun Comune si riserva la facoltà di non attendere il decorso del predetto termine e di richiedere l'esecuzione anticipata in via d'urgenza delle prestazioni anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna anticipata dei servizi, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016.

11.5. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che si potrà quindi aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

11.6. Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica e che quindi il legale rappresentante dell'aggiudicatario deve disporre di firma digitale valida e certificata a termini di legge.

11.7. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al regolare esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e quindi all'assenza delle cause previste dalla normativa antimafia di cui al Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159 s.m.i., eventualmente anche con le modalità di cui al D.lgs. 190/2012.

11.8. Tutte le spese contrattuali (diritti di rogito, imposta di bollo e registro) sono a carico dell'aggiudicatario.

11.9. L'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 73, c. 4 e dell'art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

11.10. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

11.11. Il Comune, si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

11.12. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ARTICOLO 12- SUBAPPALTO.

12.1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016, dalle norme fiscali vigenti e dal CSA. In ogni caso la quota subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

12.2. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le parti di servizio che intendono subappaltare e la terna dei subappaltatori come previsto dall'art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016, compilando ed allegando i relativi DGUE; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

3) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dal D.lgs 159/2011 2011, dal D.lgs. 190/2012 o altro divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

11.3. Fatte salve le eccezioni di cui all'art. 105 comma 13, lettere a) e b), la stazione appaltante NON provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11.4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

ARTICOLO 13- ACCESSO AGLI ATTI.

13.1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione: all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime; alle offerte, fino all'aggiudicazione; al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

13.2. È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione: alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali; ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto; alle relazioni riservate del direttore dei

lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto. Si fa comunque integrale rinvio all'art. 53 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14- TUTELA DEI DATI PERSONALI.

14.1. Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

ARTICOLO 15 - NORME FINALI

15.1. Il presente disciplinare non prevede l'applicazione della clausola compromissoria. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applicano gli artt. 205 e 206 del D.lgs. 50/2016. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono rimesse al competente Foro di Savona.

15.2. Organo competente per eventuali procedure di ricorso: T.A.R. per la Liguria - VIA DEI MILLE, 9 - 16147 Genova (GE). Sito internet www.giustiziaamministrativa.it - Termine per le procedure di ricorso: 30 giorni e/o termini meglio previsti ai sensi del D.lgs. 104/2010; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

15.3. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

15.4. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nel bando di gara valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e quelle contenute nel R.D. 827/24, per quanto ancora applicabili, nonché le norme vigenti in materia.

Magliolo, li 06/12/2016

Il Responsabile del servizio Tecnico
Nolesio Ing. Simone